Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 2 novembre 1957

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554

AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 271 DEL 2 NOVEMBRE 1957:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 49. — **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per la Riforma fondiaria Redimibile 5 % Parte prima: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella quarta estrazione del 22 ottobre 1957 Parte seconda: Serie ammortizzate negli anni precedenti.

(5859)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1957, n. **1019.**

Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo per l'insegnamento della lingua e della letteratura araba presso la Facoltà di lettere dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduta la legge della Regione siciliana 11 luglio 1952, n. 24;

Veduta la legge della Regione siciliana 22 giugno 1956, n. 35;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Palermo in data 21 settembre 1956, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della lingua e della letteratura araba presso la Facoltà di lettere dell'Università di Palermo.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo, destinato all'insegnamento della lingua e letteratura araba, in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà, di cui al precedente articolo, nella tabella *D*, annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo, verrà senz'altro soppresso, con l'obbligo per l'Ente sovventore di corrispondere l'eventuale trattamento economico di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1957

GRONCHI

MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1957
Atti del Governo, registro n. 108, *foglio n.* 127. — RELLEVA

Repertorio n. 85

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della lingua e letteratura araba presso la Facoltà di lettere.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantasei, il giorno ventuno del mese di settembre in Palermo nel Gabinetto dell'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana via Sgarlata. Innanzi a me dott. Gaetano Capparelli, funzionario amministrativo dell'Università degli studi di Palermo, delegato con decreto rettoriale del 24 novembre 1952 a redigere gli atti e contratti stipulati per conto della Università medesima ed alla presenza dei testi a me noti ed idonei ai termini di legge:

Pietro La Monica, domiciliato in Palermo, via Archirafi n. 29, impiegato;

dott. Guido Corvaia, domiciliato in Palermo, via Orazio Antinori, 63;

sono comparsi personalmente i signori:

on.le dott. Bartolomeo Cannizzo, nato a Giarratana, Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, domiciliato, per la carica, presso l'Assessorato in Palermo, via Sgarlata, autorizzato a stipulare la presente convenzione con leggi regionali dell'11 luglio 1952, n. 24 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » del 12 luglio 1952, n. 39) e del 22 giugno 1956, n. 35 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 39 del 23 giugno 1956);

prof. Lauro Chiazzese, nato a Mazzarino e domiciliato in Palermo presso il Rettorato di questa Università, sito in via Maqueda, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università del 10 luglio 1956.

Premesso:

a) che lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, nello ordinamento didattico per la Facoltà di lettere comprende fra gli insegnamenti complementari quello di lingua e letteratura araba e che tale materia riveste rilevante importanza per l'incremento e lo sviluppo delle relazioni culturali con il mondo arabo, per cui si è affermata la necessità di destinare alla medesima un posto di professore di ruolo;

b) che la Regione siciliana si è fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo regionale per la realizzazione degli scopi di cui alla lettera precedente;

c) che con leggi regionali dell'11 luglio 1952, n. 24 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » del 12 luglio 1952, n. 39) e del 22 giugno 1956, n. 35 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » del 23 giugno, n. 39) l'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Università degli studi di Palermo per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento della lingua e letteratura araba presso la Facoltà di lettere, con decorrenza dall'anno accademico 1956-57 e che, per gli scopi predetti è autorizzata la spesa annua necessaria;

d) che il Consiglio della Facoltà di lettere il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Università di Palermo hanno accettato col più vivo gradimento l'offerta dell'istituzione del nuovo posto di ruolo;

Tutto ciò premesso, detti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la Facoltà di lettere dell'Università degli studi di Palermo, sarà istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati dall'organico un posto di professore di ruolo per l'insegnamento della lingua e letteratura araba.

Art. 2.

L'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, in virtù dei poteri conferitigli dalla legge 22 giugno 1956, n. 35 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 39 del 23 giugno 1956) assume l'obbligazione di corrispondere alla Università di Palermo, per il finanziamento del posto di ruolo per l'insegnamento della lingua e letteratura araba, annualmente la somma corrispondente agli

emolumenti fissi spettanti al titolare della cattedra, compresi gli oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del detto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, a decorrere dalla data di nomina del professore di ruolo che sarà assunto alla cattedra stessa.

Art. 3

L'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana si impegna a versare la somma di cui sopra entro il mese di dicembre di ciascun anno

Art. 4

L'Università degli studi di Palermo, in esecuzione dell'impegno preso dall'Assessorato della Regione siciliana (articoli 2 e 3 della presente convenzione), si impegna a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti dovuti al titolare di lingua e letteratura araba che verrà assunto all'istituendo posto di ruolo, compresi gli oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del detto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

Art. 5.

Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo disposti dallo Stato, la somma di cui all'art. 2 risultasse inferiore a quella che l'Università di Palermo è tenuta a versare allo Stato, ai sensi del precedente art. 4 di questa convenzione, l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana verserà annualmente all'Università degli studi la somma occorrente per integrare la differenza suddetta, fermo restando che la inadempienza a tale obbligo comporterà senz'altro la decadenza della convenzione ed il posto di ruolo di cui si tratta sarà soppresso, ed il relativo titolare cesserà dal servizio.

Art. 6.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengono meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Qualunque siano per essere l'entità della liquidazione e le cause che determineranno l'estinzione del rapporto di impiego, l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana si impegna a versare allo Stato l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.

Art. 7.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti con decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di anni dieci ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza.

Art. 8

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Palermo, è esente da tassa di registro a norma dell'art 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa sarà esecutiva non appena verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto io ufficiale rogante, ricevo il presente atto di cui ho dato lettura in presenza dei testimoni, alle parti contraenti che dichiarano essere il tutto conforme alle loro volontà.

Bartolomeo Cannizzo n. n.
Lauro Chiazzese n. n.
Pietro La Monica, teste
Dott. *Guido Corvaja*, teste
Gaetano Capparelli

Registrato a Palermo il 2 ottobre 1956, al n. 3202, libro 1°, vol. 852. Esatte lire: esente.

Il direttore: dott. Raimondo CARUANA

Copia conforme all'originale.

Il direttore amministrativo
dott. Gaetano CAPPARELLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 1020.

Approvazione delle modifiche agli articoli 2 e 8 dello statuto del Consorzio per la tramvia elettrica Torino-Rivoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1909, n. DXXX, col quale fu approvato lo statuto del Consorzio per la tramvia elettrica Torino-Rivoli;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1769, con il quale vennero modificati gli articoli 3, 9, 10 e 11 del suddetto statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1953, n. 863, con il quale fu modificato l'art. 3 dello statuto medesimo;

Vista la deliberazione 24 gennaio 1956, con la quale l'assemblea generale del Consorzio ha approvato la modifica da apportare alla denominazione del Consorzio stesso;

Vista la deliberazione di pari data con la quale la predetta assemblea ha approvato la modifica da apportare all'art. 8 del ripetuto statuto;

Ritenuto che le deliberate modifiche appaiono opportune e necessarie sia per rappresentare adeguatamente le effettive finalità attuali ed eventuali verso le quali è indirizzata l'attività del Consorzio, sia per rendere la funzionalità del Consorzio medesimo consona alla generalità dei principi giuridici e degli interessi economici connessi alla sua formazione e alla sua finalità;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni e aggiunte;

Visto il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1728, recante nuove norme per la concessione di filovie;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Ministri per i trasporti e per l'interno;

Decreta:

Lo statuto del Consorzio per la tramvia elettrica Torino-Rivoli, approvato con il regio decreto 30 dicembre 1909, n. DXXX, è modificato come appresso:

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Il Consorzio così costituito s'intitola " Consorzio Torino-Rivoli Esercizi Autofiloviari " ed ha sede negli uffici dell'Amministrazione provinciale di Torino ».

Il primo comma dell'art. 8, è sostituito dal seguente:

« I rappresentanti degli Enti indicati all'art 4 costituiscono l'assemblea e durano in carica quattro anni ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1957

GRONCHI

ANGELINI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1957
Atti del Governo, registro n. 108, *foglio n.* 109. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1957, n. 1021.

Rettifica di errore nel testo promulgato dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1951, n. 1570, concernente nuovo trattamento economico del personale insegnante all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 6 della legge 9 ottobre 1951, n. 1570, concernente « Nuovo trattamento economico del personale insegnante all'estero »;

Constatato che il testo del predetto articolo, risultante dall'atto di promulgazione della legge, non è conforme a quello approvato dai due rami del Parlamento, quale è contenuto nel messaggio del Presidente della Camera dei deputati;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla rettifica dell'atto di promulgazione della predetta legge per rendere il testo dell'art. 6 conforme a quello approvato dai due rami del Parlamento;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il testo promulgato dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1951, n. 1570, è rettificato, in conformità al testo approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, come segue:

« Qualora l'insegnante all'estero percepisca retribuzione o assegni da Governi stranieri oppure da Enti italiani o stranieri, l'assegno di sede è ridotto di una somma pari all'importo globale delle retribuzioni o assegni stessi ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — PELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1957, n. 1022.

Approvazione ed esecuzione della convenzione stipulata in Genova il 15 giugno 1957 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova il 15 giugno 1957 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della tisiologia in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso, con l'obbligo per l'Ente sovventore di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1957

GRONCHI

MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 128. — RELLEVA

N. di repertorio: 114.

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per la « tisiologia » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova.

L'anno millenovecentocinquantasette a questo dì 15 del mese di giugno, nella sede dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, innanzi a me dott. Mario Alburno, direttore amministrativo della predetta Università e funzionario delegato alla stipulazione degli atti e contratti, giusta il decreto rettorale in data 21 luglio 1951, con rinuncia di comune accordo, alla presenza di testimoni, sono comparsi personalmente i signori:

prof. avv. Carlo Cereti fu Fausto, da Genova, nella sua qualità di rettore dell'Università degli studi di Genova, espressamente delegato dal Consiglio di amministrazione della predetta Università alla stipulazione del presente atto con delibera in data 12 giugno 1957;

prof. Eugenio Morelli fu Giuseppe, da Teglio (Sondrio), espressamente delegato alla stipulazione del presente atto con delibera in data 26 maggio 1957 dell'Ufficio di presidenza della Federazione italiana contro la tubercolosi;

i quali, dando esecuzione a precedenti accordi;

Premesso:

che la Federazione italiana contro la tubercolosi ha espresso l'intendimento di istituire, mediante convenzione, un posto di professore di ruolo da riservare all'insegnamento della « tisiologia » al fine di assicurare particolare incremento alle indagini nel campo della clinica della tubercolosi nelle sue molteplici espressioni e alla sua diagnostica differenziale il che costituisce la base per il successo nella lotta antitubercolare;

che in conseguenza di quanto sopra, la predetta Federazione italiana contro la tubercolosi ha dichiarato di voler assumere a proprio carico la spesa per il mantenimento del posto del professore di ruolo di cui sopra;

che l'insegnamento della « tisiologia » verrà compreso fra gli insegnamenti complementari per la laurea in medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova, come da proposta del Consiglio della Facoltà stessa in data 2 aprile 1957;

che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Genova hanno esaminato ed approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per l'istituzione mediante convenzione di un posto di professore di ruolo;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Genova è istituito, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia e con le norme dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della « tisiologia ».

Art. 2.

La Federazione italiana contro la tubercolosi si obbliga a versare in due rate semestrali, uguali ed anticipate, all'Università degli studi di Genova, per il mantenimento del posto di ruolo di « tisiologia » di cui all'art. 1, a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, il contributo annuo di L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila), pari all'ammontare della spesa media prevista per un posto di ruolo di professore universitario.

Art. 3.

Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti per legge, il trattamento economico annuo (stipendio, carovita ed indennità di legge) del professore titolare della cattedra di « tisiologia » di cui all'art. 1, dovesse superare il contributo di cui all'art. 2, la Federazione italiana contro la tubercolosi, si obbliga ad aumentare il suo contributo nella misura non inferiore alla maggiore spesa effettivamente necessaria per il mantenimento del posto suddetto.

L'aumento del contributo decorrerà dalla data di effettiva concessione dei miglioramenti economici per opera dei quali il costo del mantenimento avrà superato la spesa annua di L. 2.600.000.

Art. 4.

La Federazione italiana contro la tubercolosi si obbliga, inoltre, a versare all'Università degli studi di Genova, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma annua di L. 520.000 (cinquecentoventimila), pari cioè al venti per cento del contributo annuo di cui all'art. 2, per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto del professore di ruolo di cui trattasi, per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa.

La predetta Federazione italiana contro la tubercolosi si obbliga, inoltre, ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari.

La decorrenza dell'aumento della predetta somma dovrà essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.

Art. 5.

L'Università degli studi di Genova si obbliga, in esecuzione di quanto sopra a:

a) versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare di ruolo dell'insegnamento della « tisiologia », compresi i relativi oneri fiscali nonchè l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della cattedra;

b) versare annualmente allo Stato la somma di L. 520.000 (cinquecentoventimila) che le verrà corrisposta dalla Federazione italiana contro la tubercolosi in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 4 della presente convenzione;

c) destinare a dotazione della cattedra di « tisiologia » la somma che rimanga disponibile una volta effettuati i versamenti allo Stato di cui alle precedenti lettere. Le somme di cui ai punti a) e b) del presente articolo, dovranno affluire al capitolo 19, art. 13, ricuperi diversi, dello stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario nel quale sarà nominato il titolare del posto di professore di ruolo di cui trattasi e corrispondenti capitoli per i successivi esercizi.

Art. 6.

La presente convenzione si intenderà decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7;

b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso;

c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

In tutti i tre casi suddetti il posto di professore di ruolo di « tisiologia » si intenderà senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra medesima cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 7.

La presente convenzione avrà vigore per venti anni a decorrere dalla data di nomina presso l'Università di Genova del professore titolare della cattedra di « tisiologia » e si intenderà tacitamente rinnovata per eguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

La presente convenzione avrà efficacia giuridica dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione.

Essendo stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Genova, sarà registrata in esenzione di tassa di registro e bollo, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante e redatto in numero sette facciate e tre righe, e scritto da persona di mia fiducia, viene letto ai comparenti che lo approvano perchè conforme al mandato a ciascuno di essi conferito dai rispettivi Organi deliberanti.

Dopodichè viene così firmato:

prof. avv. *Carlo Cereti*, in detta qualità
prof. *Eugenio Morelli*
dott. *Mario Alburno*

Genova, addì 24 agosto 1957

Atti pubblici di Genova - Registrato al vol. 780, n. 000241 il 2 luglio 1957 (gratis).

Il direttore: (f.to illeggibile)

Per copia conforme.

Il direttore amministrativo: (firma illeggibile)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 1023.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dei S.S. Angeli Custodi, in località Borgo Trebbia del comune di Piacenza.

N. 1023. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Piacenza in data 1° gennaio 1951, integrato con dichiarazione del 24 maggio 1956, relativo alla erezione della parrocchia dei S.S. Angeli Custodi, in località Borgo Trebbia del comune di Piacenza e viene altresì riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1957
Atti del Governo, registro n. 108, *foglio n.* 66. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 1024.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Tommaso, in frazione Cosa del comune di San Giorgio della Richinvelda (Udine).

N. 1024. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Concordia in data 15 settembre 1956, integrato con postilla del 10 maggio 1957, relativo alla erezione della parrocchia di San Tommaso, in frazione Cosa del comune di San Giorgio della Richinvelda (Udine).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, *foglio n.* 65. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 1025.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Tommaso in Foglia, in località Abbadia, detta Apsella, del comune di Montelabbate (Pesaro-Urbino).

N. 1025. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pesaro in data 18 ottobre 1955, relativo alla erezione della parrocchia di San Tommaso in Foglia, in località Abbadia, detta Apsella, del comune di Montelabbate (Pesaro-Urbino).

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n 108, *foglio n.* 64. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1957.

Caratteristiche tecniche dei francobolli della serie ordinaria da L. 500 e da L. 1000.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Ministeriale 13 aprile 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 29 maggio 1956, con il quale venne autorizzata l'emissione di due francobolli ordinari del valore di L. 500 e di L. 1000;

Decreta:

Articolo unico.

I francobolli della serie ordinaria da L. 500 e da L. 1000 sono stampati in calcografia su carta bianca, liscia, filigranata nel formato stampa di mm. 22×27 e nel formato 25×30.

La filigrana in chiaro è costituita da piccole stelle a cinque punte disposte e ripetute su tutta la superficie del foglio francobolli.

La vignetta, che è identica per ambedue i valori, riproduce la testa della statua di San Giorgio del Donatello, vista di profilo e posta nel formato francobollo su campo bianco senza cornice; in basso del francobollo vi è una base costituita da due quadratini posti negli angoli e che portano rispettivamente, quello di sinistra la leggendina « Lire », quello di destra il valore in cifre del francobollo « 500 » e « 1000 », in carattere stampatello chiaro su fondino finissimo incrociato; al centro in basso, racchiusa fra i due quadratini, vi è la leggenda in carattere stampatello a tratteggio trasversale con leggera ombreggiatura « Poste Italiane ».

I due francobolli sono stampati nei seguenti colori:

L. 500 in colore verde;
L. 1000 in colore rosso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 giugno 1957

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1957
Registro n. 36 *Ufficio riscontro poste, foglio n.* 209. — MANDARINO

(6161)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1957.

Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1748, concernente norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche;

Veduti i decreti del Capo del Governo in data 13 febbraio 1931 e 22 agosto 1933, relativi agli esami di abilitazione nelle discipline statistiche;

Veduta la legge 9 febbraio 1942, n. 194, sulla disciplina giuridica della professione di attuario;

Uditi i pareri dei competenti Ordini professionali nazionali;

Udito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Udito il Ministro per l'interno

Considerato che, a norma degli articoli 1, 2 e 3 della citata legge 8 dicembre 1956, n. 1378, occorre emanare

le norme relative alle sedi, alle Commissioni giudicatrici, ai programmi ed allo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

Decreta:

E' approvato il seguente regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.

§ 1. — *Sessione Sedi di esami Ammissione agli esami*

Art. 1.

Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista, attuario, medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, perito forestale, veterinario e per l'abilitazione nelle discipline statistiche hanno luogo ogni anno, in una sola sessione.

La sessione è indetta con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 2.

Gli esami di Stato possono svolgersi nei capoluoghi di Provincia e nelle città sedi di Università o Istituti superiori, che siano altresì sedi di Ordini o Collegi professionali.

Il Ministro per la pubblica istruzione, con l'ordinanza con la quale indice la sessione prescegllie le relative sedi dopo aver sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in relazione alle attrezzature ed alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento dei singoli esami. Con la stessa ordinanza viene determinato il numero massimo dei candidati che possono essere ammessi a sostenere gli esami in ciascuna sede.

Per quanto attiene agli esami di abilitazione alla professione di medico-chirurgo, non può prescegliersi, ricorrendo le condizioni di cui al primo comma del presente articolo ed ove non sia istituita la Facoltà di medicina e chirurgia, città che non sia sede di ospedale civile di prima categoria.

Le Commissioni sono costituite, ove la città sia sede universitaria, presso l'Università o l'Istituto di istruzione superiore, diversamente presso la prefettura.

Art. 3.

Ai candidati è data facoltà di sostenere gli esami di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate dall'ordinanza, nei limiti dei posti stabiliti di cui al precedente art. 2, per la rispettiva abilitazione.

Non è consentito sostenere, nella stessa sessione, esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'art. 1 del presente regolamento.

Art. 4.

Agli esami di Stato per l'esercizio della professione di medico-chirurgo possono essere ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia, che abbiano compiuto il tirocinio di pratica ospedaliera per la clinica medica, la clinica chirurgica e la clinica ostetrico-ginecologica prescritto dall'ordinamento didattico di cui alla tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652.

Art. 5.

Agli esami di Stato per l'esercizio della professione di veterinario sono ammessi soltanto i laureati in medicina veterinaria, che abbiano compiuto il tirocinio pratico per gli insegnamenti di patologia speciale e clinica medica, di patologia speciale e clinica chirurgica, di zootecnica e di ispezione degli alimenti di origine animale, prescritto dall'ordinamento di cui alla tabella XXXIII, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652.

Art. 6.

Coloro che aspirano ad essere ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione ad una delle professioni indicate nell'art. 1 del presente regolamento, sono tenuti a presentare domanda in carta legale da L. 100, diretta al presidente della Commissione esaminatrice, indicando la residenza propria e della famiglia e unendo i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea o copia notarile di esso;

b) certificato rilasciato dall'Università dove è stata conseguita la laurea, o il diploma, dal quale risulti se l'interessato abbia sostenuto, precedentemente, esami di Stato, e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti;

c) certificato di nascita;

d) ricevuta, mod. 72-*A*, rilasciata da un Ufficio del registro, da cui risulti l'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami, nella misura di L. 6000, fissata dall'art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378;

e) quando trattisi di esami di Stato per le professioni di medico-chirurgo o di veterinario, un certificato dell'Università, attestante il compimento del prescritto tirocinio pratico.

Gli aspiranti sono inoltre tenuti a versare all'economato dell'Università (ovvero alla prefettura, nella ipotesi di cui al penultimo comma del presente articolo) il contributo di L. 3000, di cui al citato art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

I laureati o diplomati, di cui agli articoli 116 e 117 del regolamento 4 giugno 1938, n. 1269, sono, inoltre, tenuti a presentare un certificato rilasciato dall'Università, dal quale risulti che essi, hanno superato gli esami nelle discipline indicate nell'art. 116 del regolamento medesimo.

La domanda deve essere presentata alla segreteria dell'Università (Ufficio esami di Stato) presso la quale il candidato aspira a sostenere gli esami entro il termine stabilito dall'ordinanza ministeriale che indice la sessione; ed è valida anche se il candidato debba, per esuberanza del numero degli iscritti, sostenere gli esami in altra sede.

La segreteria dell'Università (Ufficio esami di Stato) accerta la regolarità delle domande e dei documenti, redige un elenco in ordine alfabetico, in duplice esemplare, dei candidati, indicando, sulla base del certificato di cui alla precedente lettera *b*), se e quante volte essi abbiano eventualmente sostenuto gli esami di Stato. Uno degli esemplari è consegnato al presidente della Commissione e l'altro viene trasmesso al Ministero.

Qualora trattisi di sede non universitaria, le relative domande debbono essere presentate alla prefettura lo-

cale competente. Gli adempimenti di cui al precedente comma competono, in tal caso, alla prefettura stessa (Ufficio esami di Stato).

Il Ministero della pubblica istruzione impartisce, ove occorra, disposizioni per regolare la distribuzione dei candidati nelle diverse sedi, in rapporto al numero massimo fissato con l'ordinanza di cui al precedente art. 2.

§ 2. — *Commissioni esaminatrici ed operazioni di esame*

Art. 7.

Le Commissioni esaminatrici sono costituite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina il presidente fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo od a riposo e prescegie i membri da terne, designate dai competenti Ordini o Collegi professionali.

La designazione da parte degli Ordini o Collegi professionali sarà fatta fra gli appartenenti ad una o più delle categorie indicate per ciascun tipo di esame di Stato. Il numero delle terne sarà, di regola, uguale al numero dei componenti le singole Commissioni.

La scelta da parte del Ministro per la pubblica istruzione sarà fatta in modo che in ciascuna Commissione siano compresi gli esperti nei principali indirizzi di attività cui si riferisce l'esame.

In mancanza di Ordini e Collegi professionali, la designazione delle terne è effettuata dalla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 8.

Le Commissioni esaminatrici sono composte come segue:

a) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista ciascuna Commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne formate di persone appartenenti alle seguenti categorie: *a*) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo; *b*) liberi docenti, *c*) magistrati di Cassazione; *d*) intendenti di finanza, *e*) dirigenti amministrativi di grossi complessi industriali, bancari, commerciali; *f*) presidenti e segretari generali e direttori di Camere di commercio; *g*) direttori di Ragioneria provinciali o prefettizie; *h*) professionisti iscritti all'albo, con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale;

b) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di attuario ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie: *a*) professori universitari e liberi docenti; *b*) direttori e attuari degli Istituti di assicurazione o previdenza statali o parastatali o privati; *c*) iscritti all'Albo degli attuari (con non meno di quindici anni di lodevole esercizio; *d*) esperti di statistica;

c) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, ogni Commissione è composta del presidente e di otto membri, ed è suddivisa in tre Sottocommissioni. Gli otto membri sono prescelti da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie: *a*) professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo; *b*) liberi docenti; *c*) medici provinciali e ufficiali sanitari di città con più di centomila abitanti. Due di detti membri devono essere professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo;

d) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri prescelti da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie: *a*) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo; *b*) liberi docenti; *c*) dirigenti di laboratori chimici ministeriali e direttori di laboratori chimici provinciali; *d*) assistenti di ruolo con incarico di insegnamento universitario di discipline chimiche con almeno cinque anni di servizio; *e*) dirigenti di grossi complessi industriali con 300 operai; *f*) professionisti iscritti all'albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale;

e) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie: *a*) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo; *b*) liberi docenti di materie professionali; *c*) direttori di ruolo di farmacie di ospedali; *d*) ufficiali superiori farmacisti delle Forze armate in servizio permanente effettivo o in posizione ausiliaria; *e*) assistenti di ruolo con incarico di insegnamento universitario di materie professionali con almeno cinque anni di servizio; *f*) farmacisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale;

f) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie: *a*) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo; *b*) liberi docenti *c*) funzionari tecnici con mansioni direttive in enti pubblici statali; *d*) professionisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale;

g) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di architetto ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri appartenenti alle seguenti categorie: *a*) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo; *b*) liberi docenti, *c*) funzionari tecnici con mansioni direttive in enti pubblici statali; *d*) professionisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale;

h) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di agronomo ogni Commissione è composta del presidente e di undici membri ed è suddivisa in quattro Sottocommissioni. Gli undici membri sono prescelti da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie: *a*) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo; *b*) liberi docenti; *c*) direttori di Stazioni sperimentali agrarie; *d*) funzionari tecnici del Ministero dell'agricoltura e foreste aventi la qualifica di ispettore superiore o qualifica superiore; *e*) professionisti iscritti all'albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale. Tre di detti membri devono essere professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo;

i) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie: *a*) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo; *b*) liberi docenti; *c*) funzionari della Direzione generale dell'economia montana aventi la qualifica di ispettore superiore o qualifica superiore; *d*) professionisti con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale;

l) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, ciascuna Commissione è composta del presidente e di undici membri ed è suddivisa in quattro Sottocommissioni. Gli undici membri sono prescelti da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie: *a*) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo; *b*) liberi docenti; *c*) direttori di istituti zooprofilattici; *d*) funzionari tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica col grado di ispettore superiore o qualifica superiore; *e*) direttori del servizio veterinario o di macello di Comuni con popolazione non inferiore a cinquecentomila abitanti; *f*) ufficiali superiori veterinari; *g*) professionisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale. Tre di detti membri devono essere professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo;

m) per gli esami di abilitazione nelle discipline statistiche, ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie: *a*) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo; *b*) liberi docenti; *c*) direttori degli uffici di statistica comunali; *d*) esperti di statistica.

Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere sono nominate, in ogni sede, almeno due Commissioni esaminatrici.

Per ogni Commissione esaminatrice di cui al presente articolo sono nominati un presidente supplente, tra i professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo, e membri supplenti, in numero pari almeno alla metà del numero dei membri effettivi da prescegliersi dalle terne rispettivamente indicate.

Ciascuna Sottocommissione nomina nel proprio seno il presidente e il relatore.

Art. 9.

Alle dirette dipendenze del presidente della Commissione esaminatrice può essere aggregata una Commissione di vigilanza nominata dal Ministro per la pubblica istruzione, per la sorveglianza durante le prove scritte e pratiche e per quant'altro occorra allo svolgimento degli esami.

Le Commissioni di vigilanza sono retribuite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 10.

Nella prima seduta della Commissione il presidente affida ad uno dei componenti le funzioni di relatore segretario.

Ciascuna Commissione non può esaminare più di 150 candidati.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Per ogni adunanza è redatto, seduta stante, processo verbale, da firmarsi dal presidente e dal relatore segretario.

Le operazioni di segreteria di ciascuna Commissione sono affidate a un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione universitaria, designato dal rettore dell'Università.

Per le Commissioni costituite presso le prefetture, le operazioni di segreteria sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'interno, designato dal prefetto.

Art. 11.

Gli esami hanno carattere specificamente professionale e consistono in prove scritte, grafiche, orali e pratiche, secondo le norme appresso stabilite per le singole professioni.

Le prove debbono essere intese ad accertare l'organica preparazione di base del candidato nelle discipline in cui la conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione ed a saggiare, in concreto, la sua capacità tecnica in vista dell'adeguato svolgimento delle attività professionali.

Il giorno in cui hanno inizio gli esami di Stato è stabilito per tutte le sedi con ordinanza ministeriale,

Qualora siano da compiersi prove scritte o grafiche, le prove stesse debbono precedere le altre.

Con avviso da affiggersi tempestivamente all'albo delle Università o delle Prefetture, è data preventiva notizia a cura dei presidenti delle Commissioni, dell'ordine di svolgimento delle prove e dell'orario prestabilito.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale, prima di ciascuna prova d'esame, presentando la tessera universitaria, o il libretto ferroviario se sono in servizio dello Stato, o la loro fotografia di data recente, autenticata dal sindaco.

Le prove orali sono pubbliche.

Per le prove orali e pratiche è consentito un solo appello.

Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo.

Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato.

Art. 12.

Per gli esami che richiedano prove scritte o grafiche, la Commissione esaminatrice, durante il mattino del giorno fissato, stabilisce il tema, o i temi, delle prove e la durata di esse, ove non sia già stabilita dalle norme relative ai programmi dell'esame, riportando i temi in fogli da includere in apposito plico.

Il presidente della Commissione, alla presenza dei candidati, fatta constatare la integrità del plico in cui è contenuto il tema e, nella eventualità che siano stati predisposti più temi — fatto estrarre, a sorte, da uno dei candidati il tema da svolgere — detta o fa dettare il tema stesso.

Il numero delle ore assegnate per lo svolgimento di ciascuna prova scritta è indicato nei programmi di esame. Le prove grafiche, o pratiche, possono essere svolte anche in più di una giornata.

Per lo svolgimento delle prove scritte o grafiche i candidati debbono usare esclusivamente carta fornita dalla Commissione, munita del bollo di ufficio e della firma del presidente.

I lavori, muniti della firma del candidato, sono consegnati, insieme con le minute, ai membri della Commissione incaricati dell'assistenza, i quali vi appongono la loro firma indicando l'ora della consegna.

I candidati non possono comunicare fra loro nè con estranei.

E' escluso dall'esame chi contravviene alle disposizioni di cui ai precedenti commi ed a quelle altre che possano essere stabilite dalla Commissione per assicurare la sincerità degli esami.

L'assistenza durante le prove scritte o grafiche è dal presidente di ciascuna Commissione affidata per turno, ai componenti la Commissione stessa in numero sufficiente a garantire una efficace sorveglianza.

In caso di necessità il presidente può affiancare ai commissari presenti dei membri aggiunti di sorveglianza nominati ai sensi del precedente art. 9.

Art. 13.

Ultimate le prove scritte, pratiche o grafiche la Commissione si pronuncia sull'ammissibilità del candidato alle prove orali e redige il relativo elenco che viene affisso all'albo.

Art. 14.

Sulle prove orali la Commissione o le Sottocommissioni deliberano appena compiuta ciascuna delle prove stesse assegnando i voti di merito.

Dei voti è data comunicazione, giornalmente, ai candidati esaminati al termine della seduta.

Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia raggiunto i sei decimi dei voti a disposizione della Commissione.

Il candidato che non abbia raggiunto l'idoneità in una delle prove orali non è ammesso alle successive.

Al termine dei suoi lavori la Commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo, che è costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova.

Art. 15.

Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, il presidente della Commissione dichiara chiuse le operazioni della sessione di esami, che non può per alcun motivo essere riaperta.

Dopo di che il presidente della Commissione:

a) dispone l'affissione, nell'albo dell'Università o della Prefettura, dell'elenco in ordine alfabetico, di coloro che hanno superato gli esami. L'elenco deve contenere il voto riportato nel complesso delle prove;

b) cura che un elenco completo di tutti i candidati presentatisi, con la indicazione dei voti di ciascuna prova e del voto complessivo sia inviato al Ministero. Detto elenco deve essere firmato da tutti i commissari. Altra copia dell'elenco stesso, del pari firmato dal presidente e da tutti i commissari, resta allegata al verbale dell'ultima seduta della Commissione;

c) cura, infine, che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami dei singoli candidati alle Università o Istituti che hanno loro rilasciati i diplomi e le lauree, affinchè ne sia presa nota nel registro della carriera scolastica di ciascuno di essi.

Art 16.

Il presidente della Commissione adotta tutte le misure che ritenga necessarie per garantire la sincerità delle prove e la legalità delle operazioni di esami.

In caso di gravi trasgressioni alle norme dettate col presente regolamento, ordina, sotto la sua responsabilità, la sospensione delle operazioni di esame riferendone immediatamente al Ministro.

Il Ministro, su proposta del presidente della Commissione o anche di sua iniziativa, può disporre l'annullamento parziale o totale delle operazioni di esame, in caso di gravi abusi o di violazione di legge.

Art. 17.

Nella segreteria di ogni Università sono conservate le domande di ammissione, gli elenchi degli ammessi con le indicazioni dei risultati ottenuti negli esami, i verbali, gli atti delle Commissioni giudicatrici e tutti gli elaboratori dei candidati. Essi restano a disposizione del Ministero della pubblica istruzione.

Per gli esami espletati in sede non universitaria, gli atti di cui al precedente comma sono conservati presso la prefettura.

Per la eliminazione degli atti stessi valgono le disposizioni del regolamento per gli Archivi di Stato.

Art. 18.

I candidati sono personalmente responsabili della buona conservazione degli strumenti e del materiale, compreso quello bibliografico, loro affidati durante le prove scritte e grafiche, e sono tenuti al pagamento dei danni eventualmente arrecati.

Art. 19.

Il candidato dichiarato non idoneo può ripetere lo esame nella sessione che immediatamente segue, è obbligato a ripetere tutte le prove, anche quelle eventualmente superate nella precedente sessione. Qualora nemmeno nella nuova sessione consegua l'idoneità, non potrà presentarsi alla sessione immediatamente susseguente.

Il disposto del precedente comma si applica anche successivamente, dopo l'esito negativo di esami sostenuti in due sessioni contigue.

Art. 20.

A coloro che hanno superato l'esame di abilitazione spettano le qualifiche di carattere professionale.

Il segretario della Commissione provvede alla compilazione ed all'invio al Ministero della pubblica istruzione dell'elenco di coloro che hanno superato l'esame, firmato dal presidente della Commissione e dal segretario stesso.

L'elenco deve contenere l'indicazione del nome e del cognome degli abilitati, della data e del luogo di nascita, dell'Università o Istituto superiore ove è stato conseguito il titolo accademico, nonchè del voto riportato.

Detto elenco viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

In base a tale elenco il Ministero cura la redazione dei diplomi che, muniti della firma del Ministro o del funzionario da lui delegato e del bollo a secco del Ministero stesso, sono poi trasmessi alle rispettive segreterie per la consegna agli interessati.

Non possono essere consegnati i diplomi, nè essere rilasciati certificati, se non a coloro che abbiano presentato alla segreteria della Commissione la quietanza, rilasciata dall'Opera dell'Università o Istituto ove hanno conseguito il titolo accademico, attestante l'avvenuto versamento della tassa di L. 10.000, di cui allo art. 4, comma secondo, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Nessun diploma può essere consegnato dalla segreteria della Commissione se non sia prima pervenuta

alla segreteria stessa conferma, da parte della competente Università, dell'effettivo conseguimento del titolo esibito per l'ammissione agli esami di Stato.

Art. 21.

Per il rilascio di duplicati di diplomi di abilitazione all'esercizio professionale si applicano le disposizioni dell'art. 50 del regolamento 4 giugno 1938, n. 1269.

Il duplicato consiste nella riproduzione esatta del diploma originale su carta dello stesso tipo cui si aggiunge la dichiarazione firmata dal Ministro, o dal funzionario da lui delegato, e munita del bollo a secco del Ministero, che il titolo è duplicato del diploma originale.

Ai fini dell'applicazione delle anzidette disposizioni, per ciascun abilitato all'esercizio professionale, oltre il diploma originale, da consegnare all'interessato, viene redatto e conservato presso il Ministero altro esemplare originale del diploma, steso su carta diversa e firmato anche esso dal Ministro o dal funzionario delegato.

§ 3. — *Programmi di esami*

Art. 22.

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista consistono in prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di due temi scelti dalla Commissione rispettivamente in ciascuno dei due seguenti gruppi di materie:

a) economia aziendale, tecnica commerciale, tecnica industriale, tecnica bancaria, ragioneria;

b) diritto commerciale e diritto tributario.

Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai candidati sette ore dal momento della dettatura del tema.

La prova orale verte sulle stesse materie oggetto degli esami scritti, nonchè sui principi di economia, politica economica, finanza e nozioni di diritto pubblico, Essa avrà la durata di trenta minuti.

Art. 23.

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di attuario consistono in prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di due temi scelti dalla Commissione rispettivamente in ciascuno dei due seguenti gruppi di materie:

a) matematica finanziaria, matematica attuariale, statistica;

b) tecnica delle assicurazioni private e sociali, economia e finanza delle assicurazioni.

Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai candidati sette ore dal momento della dettatura del tema.

La prova orale verte sulle stesse materie oggetto degli esami scritti nonché sulla tecnica amministrativa delle aziende di assicurazione, sulla legislazione delle assicurazioni private e sociali. Essa ha la durata di trenta minuti circa.

Art. 24.

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo consistono nelle seguenti prove orali e pratiche:

a) una prova di clinica medica generale e cliniche speciali affini (clinica pediatrica, clinica delle malattie nervose e mentali, clinica dermosifilopatica);

b) una prova di clinica chirurgica generale e cliniche speciali affini (clinica oculistica, clinica otorinolaringoiatrica, clinica ortopedica, clinica odontoiatrica);

c) una prova di clinica ostetrica.

La prova di cliniche speciali è a scelta delle rispettive Sottocommissioni; ma in tutti i casi il candidato è tenuto a sostenere la prova di clinica pediatrica.

La durata delle prove di cui alle lettere *a*) e *b*) è di almeno 45 minuti; quella della prova di clinica ostetrica è di almeno 15 minuti.

Per le singole prove si osservano le norme qui elencate:

1. Nelle città che siano sede di Università, le prove di cui alle lettere *a*) e *b*) si devono svolgere rispettivamente, nella clinica medica generale e nella clinica chirurgica generale dell'Università, quella di cui alla lettera *c*) nella clinica ostetrica; nelle città che sono solo sede dell'Ordine, tutte le prove si devono svolgere in una corsia ospitaliera.

2. Nella prova di clinica medica generale, il candidato formula per iscritto il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico sul paziente assegnatogli in esame dalla Sottocommissione; e deve esporre quelle ricerche di laboratorio che siano eventualmente da effettuare per trarne deduzioni utili alla diagnosi del caso. La Sottocommissione stessa inoltre si accerta, con interrogazioni, della cultura generale del candidato in farmacologia, igiene, medicina legale e delle assicurazioni e medicina del lavoro, tenuto conto delle esigenze dell'esercizio professionale. La prova di clinica pediatrica e quella da sostenere in altre cliniche speciali a scelta della Sottocommissione, vertono egualmente su un caso clinico.

3. Nella prova di clinica chirurgica generale e di cliniche speciali affini si procede in linea di massima analogamente a quanto è indicato in 2. Peraltro la Sottocommissione, nel saggiare la cultura generale del candidato, si deve accertare delle sue cognizioni nel campo dell'anatomia topografica e in quello della tecnica operativa, in quest'ultimo caso limitando le interrogazioni a quanto concerne il pronto soccorso; inoltre la Sottocommissione stessa può rivolgere al candidato domanda circa la valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche.

4. Nella prova di clinica ostetrica il candidato deve dimostrare mediante l'esame di un caso clinico, ed eventualmente con manovre sul fantoccio, la propria capacità tecnica nella diagnostica e terapia ostetrica.

Le Commissioni per gli esami di abilitazione alla professione di medico-chirurgo si suddividono, per lo svolgimento delle prove orali e pratiche, in tre Sottocommissioni.

Qualora nella Sottocommissione non sia compreso un professore di qualcuna delle cliniche speciali elencate, il presidente della Commissione ha facoltà di aggregare in soprannumero un docente della sede ovvero, in mancanza, della sede universitaria viciniore.

Art. 25.

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di chimico consistono in una prova scritta, una orale e una pratica.

Per le singole prove si osservano le seguenti modalità:

a) la prova scritta consiste nella trattazione di un quesito concernente applicazioni delle dottrine fondamentali della chimica.

La Commissione propone per questa prova, tre temi relativi a rami diversi della chimica.

Il candidato ha facoltà di scelta.

I quesiti debbono contenere i dati necessari per lo svolgimento.

E' consentita la consultazione di tabelle purchè contengano soli dati numerici. La durata massima della prova è di ore otto;

b) la prova pratica, con relazioni scritte, comprende una analisi qualitativa ed una analisi quantitativa.

La prova di analisi qualitativa verte sopra un miscuglio contenente non più di cinque acidi e di cinque basi. Sono escluse le sostanze non contemplate nelle tabelle di analisi di uso didattico.

La prova di analisi quantitativa consiste nella separazione e determinazione di due sostanze.

Per la prova di analisi qualitativa i miscugli sono tanti quanti sono i candidati. Per la prova di analisi quantitativa sono assegnate a ciascun candidato le stesse sostanze da determinare, variandone le proporzioni. In entrambi i casi l'assegnazione del miscuglio da esaminare è fatta per estrazione a sorte.

Per la prova di analisi qualitativa i candidati dispongono di dieci ore consecutive ed è loro consentito di consultare tabelle e trattati di analisi.

Per la prova su analisi quantitativa i candidati dispongono di dieci ore al giorno, di due giorni consecutivi ed è loro consentito di consultare tabelle e trattati di analisi;

c) la prova orale, della durata di non meno di trenta minuti consiste in una serie di interrogazioni su diversi argomenti che attestino la cultura generale del candidato nella chimica e nelle sue principali applicazioni.

I candidati laureati in chimica industriale possono richiedere che l'esame orale verta specialmente su argomenti di carattere generale attinenti al loro indirizzo.

Art. 26.

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista consistono:

a) In una prova scritta su argomento riguardante applicazione alle materie di carattere professionale, in particolare alla chimica farmaceutica ed alla tecnica farmaceutica.

Per questa prova la Commissione propone tre temi: il candidato ha facoltà di scelta. Il tempo massimo consentito è di ore sei.

b) In prove pratiche con relazioni scritte. Queste constano delle seguenti parti:

1) riconoscimento e saggi di purezza di due farmaci;

2) dosamento di un farmaco noto.

Per l'esecuzione delle prove di cui ai numeri 1) e 2) è consentito un tempo massimo complessivo di ore otto;

3) spedizione di una ricetta.

Il tempo massimo per questa prova è stabilito dalla Commissione.

c) Discussione orale tendente all'accertamento della preparazione culturale e professionale del candidato.

Art. 27.

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere consistono in una prova scritta e grafica ed in una prova orale.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare a quale tra i seguenti rami di ingegneria desiderano che gli esami prevalentemente si riferiscano, e cioè:

ingegneria edile;
ingegneria idraulica;
ingegneria stradale;
ingegneria meccanica;
ingegneria elettrotecnica;
ingegneria chimica;
ingegneria mineraria;
ingegneria navale e meccanica;
ingegneria aeronautica;
ingegneria elettronica;
ingegneria nucleare.

La prova scritta o grafica consiste nello svolgimento di un progetto specifico per il ramo di ingegneria scelto dal candidato.

Il tempo concesso per lo svolgimento della prova sarà di otto ore consecutive.

La prova orale avrà la durata di trenta minuti e consisterà in una serie di interrogazioni su argomenti che attestino le cognizioni tecniche e pratiche del candidato, particolarmente nel ramo di ingegneria che egli ha prescelto.

Art. 28.

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di architetto, per i candidati che posseggono la laurea in architettura, consistono in una prova estemporanea grafica e in una prova orale.

La prova grafica consiste nella predisposizione dell'ordinativo per l'appalto delle opere di costruzione di una membratura architettonica, implicante una struttura ed un rivestimento di superficie, quali risultano dai disegni forniti dalla Commissione esaminatrice.

La prova orale consiste in una discussione sugli elaborati della prova grafica.

I candidati che posseggono la laurea in ingegneria devono sostenere, oltre alle medesime anzicennate due prove, grafica ed orale, altre tre prove, due grafiche ed una orale e cioè: *a*) una prova grafica su tema di composizione architettonica; *b*) una prova grafica consistente nella illustrazione storica di un monumento italiano sulla base di rilievi e fotografie fornite dalla Commissione; *c*) una prova orale di cultura generale architettonica ed urbanistica;

Il tempo concesso per ciascuna prova grafica è di otto ore consecutive; il tempo concesso per ciascuna prova orale è di 30 minuti.

Art. 29.

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di agronomo consistono:

a) svolgimento di un tema di indole pratica relativo ad un problema concreto di tecnica culturale e di zootecnia;

b) svolgimento di un progetto di miglioramento fondiario o di un piano di ordinamento economico agrario o di una perizia estimativa in rapporto ad una determinata azienda agraria od a singole parti o momenti di essa.

Per la prova di cui alla lettera *a*) i temi formulati dalla Commissione debbono essere due, uno di tecnica culturale e l'altro di zootecnia: il candidato ha facoltà di scelta.

Per la prova di cui alla lettera *b*) il candidato deve, nella azienda agraria assegnatagli, eseguire personalmente e sotto la sua sorveglianza i rilievi tecnici necessari allo svolgimento del tema. La Commissione, in relazione al tempo disponibile o ad altre possibilità pratiche può limitare i rilievi personali del candidato ad una parte di quelli necessari, facendogli noti i risultati degli altri.

Per la prova *a*) sono assegnate otto ore dal momento della dettatura del tema.

Per la prova *b*) la durata può essere estesa anche a più giorni ma non oltre quattro: comunque tale durata è fissata dalla Commissione, la quale deve anche fissare le modalità di esecuzione e sorveglianza necessarie per la efficacia della prova stessa.

Le prove orali e pratiche sono quattro e consistono precisamente nelle seguenti prove:

1) prova orale di carattere tecnico-agronomico vertente sui seguenti argomenti: il terreno le sistemazioni dei terreni agrari difesa del suolo le coltivazioni erbacee le coltivazioni arboree la lotta antiparassitaria le irrigazioni.

2) prova orale riguardante la produzione animale e le industrie agrarie. Per quanto concerne la produzione animale (zoognostica, zootecnica generale e speciale) la prova verterà sui seguenti argomenti: le razze di animali domestici allevate in Italia prove pratiche di valutazione morfologica funzionale e genetica degli animali il miglioramento degli animali domestici mediante la selezione, la consanguineità, l'incrocio, il meticciamento e l'ibridazione alimenti ed alimentazione degli animali e pratica del razionamento l'insilamento dei foraggi.

Per quanto riguarda le industrie agrarie la prova verterà sull'enologia o sul caseificio o sull'oleificio a scelta del candidato ed essa potrà comprendere prova di laboratorio;

3) prova orale di meccanica agraria, di costruzioni rurali e di topografia. Essa verterà sui seguenti argomenti: principali macchine agrarie per la lavorazione del terreno, per la semina, per la raccolta e prime lavorazioni dei prodotti agricoli costruzioni rurali: requisiti e progettazione dei fabbricati rurali in rapporto alle esigenze dell'azienda agraria requisiti e progettazione di cantine, caseifici ed oleifici. Le misurazioni dei terreni agrari;

4) prova orale economico-estimativa riguardante i seguenti argomenti: le stime le perizie l'azienda agraria il catasto imposte e contributi le forme di conduzione - bonifiche agrarie ed idrauliche il credito agrario - contabilità rurale che potrà svolgersi, almeno in parte, sui libri contabili di una azienda agraria.

Ciascuna delle quattro prove orali avrà una durata non inferiore ai trenta minuti.

Art. 30.

Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale consistono nelle seguenti due prove, scritta e grafica:

a) svolgimento di un tema di indole pratica relativo ad un problema concreto di tecnica forestale;

b) svolgimento di un progetto di sistemazione idraulico-forestale di un determinato torrente e nella redazione di un piano economico relativo ad una determinata azienda silvo-pastorale, oppure nella compilazione di una perizia estimativa relativa ad un determinato bosco.

I temi di cui alle prove *a*) e *b*) ed i luoghi riferentisi alla prova *b*) sono determinati per ciascun candidato dalla Commissione giudicatrice.

Le prove orali e pratiche sono tre e precisamente:

a) prova di selvicoltura e di alpicoltura;

b) prova di economia ed estimo forestale;

c) prova di dendrometria e topografia.

La prova di selvicoltura ed alpicoltura si svolge in un bosco e in un pascolo ed accerta la capacità tecnica del candidato nell'impianto, nel governo, nella utilizzazione e nel miglioramento di essi in rapporto allo ambiente e, in generale, le sue conoscenze tecnico-forestali in relazione alle necessità dell'esercizio professionale.

La prova di economia ed estimo forestale accerta le conoscenze economiche del candidato in rapporto alle esigenze della gestione dei patrimoni silvo-pastorali ed alla pratica delle stime forestali.

La prova di dendrometria e topografia si svolge in un bosco ed accerta la capacità tecnica del candidato nella determinazione del volume delle singole piante e della massa legnosa di un appezzamento boschivo e nei rilievi topografici attinenti all'assestamento ed alla viabilità forestale.

La durata di ogni prova orale deve assere di almeno trenta minuti.

Art. 31.

Gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di veterinario consistono nelle seguenti prove orali e pratiche:

a) una prova di clinica medica e profilassi;

b) una prova di chirurgia e di ostetricia e ginecologia;

c) una prova di zootecnia;

d) una prova sul controllo sanitario degli alimenti di origine animale.

La durata di ciascuna delle prove orali e pratiche è di almeno trenta minuti.

La prova per la clinica medica e la profilassi si svolge sull'animale; il candidato è chiamato a raccogliere i dati semeiologici necessari per formulare la diagnosi, la prognosi e la corrispondente terapia, valendosi eventualmente di ricerche di laboratorio. Al candidato sarà inoltre posto un problema di ordine profilattico in relazione alle vigenti disposizioni di polizia veterinaria.

La prova di clinica chirurgica, di ostetricia e ginecologia si svolge su l'animale. Il candidato è chiamato a raccogliere i dati semeiologici necessari alla formulazione della diagnosi. E' altrimenti tenuto, ove occorra, ad indicare la terapia e la prognosi nonchè a rispondere circa i mezzi di lotta contro la sterilità degli animali e circa la tecnica della fecondazione artificiale.

La prova zootecnica verte sull'esteriore conformazione e sull'attitudine zootecnica dei soggetti presi in esame. Riflette inoltre le varie tecniche di allevamento in relazione alle condizioni dell'ambiente italiano tenendo conto della disponibilità, del valore e dei criteri di impiego dei foraggi e dei mangimi.

La prova sul controllo sanitario degli alimenti di origine animale consiste nell'esame di un soggetto ma-

cellato o morto in seguito a malattia e dei singoli visceri, nonchè nell'esame dei prodotti della lavorazione delle carni, dei prodotti della pesca, della caccia, del latte e di ogni altro prodotto alimentare di origine animale.

Il candidato rilevate le eventuali alterazioni o sofisticazioni dovrà precisarne la natura e formulare il giudizio agli effetti della utilizzazione a scopo alimentare, valendosi ove occorra di prove di laboratorio.

Art. 32.

Gli esami di abilitazione nelle discipline statistiche consistono in prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di due temi scelti dalla Commissione rispettivamente in ciascuno dei due seguenti gruppi di materie:

a) statistica metodologica ed elementi di calcolo delle probabilità;

b) demografia e statistica economica e sociale.

Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai candidati sette ore dal momento della dettatura del tema.

La prova orale verte sulle stesse materie oggetto degli esami scritti, nonchè sugli elementi di economia e finanza, sulla geografia economica e sull'ordinamento della pubblica Amministrazione. Avrà la durata di trenta minuti.

Art. 33.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento 4 giugno 1938, n. 1269.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 settembre 1957

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1957
Registro n. 80 *Pubblica istruzione, foglio n.* 81. — MARTORELLA

(6093)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1957.
Variazioni apportate nella composizione della Commissione speciale per la tenuta degli Albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 ed 8 della legge 16 giugno 1939, n. 942, concernente modifiche al testo unico sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1946, n. 2718, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1946, n. 93, che detta norme per la tenuta degli Albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette;

Visto il decreto Ministeriale 27 agosto 1955, n. 405782, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1955, registro n. 17 Finanze, foglio n. 390, col quale venne costituita la Commissione speciale per la tenuta degli Albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette;

Considerato che con l'assegnazione del dott. Raffaele Molli, direttore di divisione, ai servizi della riscossione, si rende opportuna la sua nomina a membro effettivo della Commissione stessa;

Ritenuto che, in conseguenza, occorre apportare talune variazioni all'art. 1 del sopra citato decreto Ministeriale 27 agosto 1955, n. 405782;

Decreta:

Vengono apportate le seguenti variazioni all'art. 1 del decreto Ministeriale 27 agosto 1955, n. 405782, col quale venne costituita la Commissione speciale per la tenuta degli Albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette: in sostituzione del dott. Giuseppe Sesta viene nominato membro effettivo il dott. Raffaele Molli, direttore di divisione; in sostituzione del dott. Antonino Sodaro viene nominato membro supplente il dott. Giuseppe Sesta, direttore di sezione.

Roma, addì 19 settembre 1957

Il Ministro ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1957
Registro n. 24 *Finanze, foglio n.* 389. — BENNATI

(6095)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1957.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Perugia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Perugia n. 36944 in data 11 ottobre 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Guarise Giordano, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dall'Associazione degli industriali di Perugia, con il dott. Brischi Aldo;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Brischi Aldo, è chiamato a far parte, quale rappresentante dei datori di lavoro, della Commissione provinciale per il collocamento di Perugia, in sostituzione del sig. Guarise Giordano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1957

Il Ministro: GUI

(6119)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 26 luglio 1957, n. 741, riguardante « Modifiche all'ordinamento didattico universitario, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente l'istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne presso le Facoltà di lettere e filosofia », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 29 agosto 1957, nella tabella allegata, sotto la voce: « Indirizzo orientale », lettera *b*) Insegnamenti complementari, ecc., a pag. 3185, in luogo di: « 13) Storia religiosa dell'Ordine cristiano », leggasi: « 13) Storia religiosa dell'Oriente cristiano ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione della indennità ed interessi dovuti per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale n. 3286/1190 in data 20 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 1957 (registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 373) è stata determinata in via definitiva in L. 16.499.772,80 (lire sedicimilioniquattrocentonovantanovemilasettecentosettantadue e cent. 80) l'indennità per i terreni siti in agro del comune di Lavello (Potenza), della superficie di ettari 154.93.22 costituenti la quota del « terzo residuo » concesso al nome della ditta AIOSSA Maria fu Giovanni, in virtù del decreto Presidenziale in data 27 dicembre 1952, n. 3655, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15 del 20 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 2), da trasferirsi in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 1.668.966 (lire unmilioneseicentosessantottomilanovecentosessantasei).

La predetta indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore di L. 18.160.000 (lire diciottomilionicentosessantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 143 del 7 giugno 1957.

(6064)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 252

Corso dei cambi del 31 ottobre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,845	624,80	—	624,80	624,80	624,80	624,80	624,82
$ Can.	651,75	651,25	651,50	651,50	—	652,50	652,50	652 —	652,25	651,50
Fr. Sv. lib.	145,80	145,79	145,80	145,80	—	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,34	90,20	90,30	90,29	—	90,40	90,40	90,35	90,33	90,25
Kr. N.	87,55	87,41	87,50	87,50	—	87,80	87,80	87,55	87,52	87,45
Kr. Sv.	120,88	120,73	120,80	120,79	—	120,96	120,96	120,90	120,82	120,75
Fol.	164,62	164,47	164,58	164,55	—	164,72	164,72	164,70	164,62	164,55
Fr. B.	12,51	12,4975	12,51	12,50625	—	12,51	12,51	12,51	12,51	12,50
Fr. Fr.	147,85	147,70	147,77	147,80	—	147,90	147,90	148,75	147,85	147,80
Fr. Sv. acc.	142,76	142,60	142,62	142,72	—	142,80	142,80	142,80	142,75	142,60
Lst.	1750,25	1749,125	1749,25	1750 —	—	1750 —	1750 —	1750,50	1750,25	1749 —
Dm. occ.	148,65	148,68	148,63	148,65	—	148,81	148,81	148,60	148,57	148,60
Scell. Aust.	24,04	24 —	24,02	24,015	—	24,05	24,05	24,03	24,02	24,01

Media dei titoli del 31 ottobre 1957

Rendita 3,50 % 1906	62,525
Id. 3,50 % 1902	61,50
Id. 5 % 1935	93,15
Redimibile 3,50 % 1934	82,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,65
Id. 5 % 1936	95,90
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,75

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 ottobre 1957

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	651,125
1 Franco svizzero lib.	145,80
1 Corona danese	90,305
1 Corona norvegese	87,475
1 Corona svedese	120,745
1 Fiorino olandese	164,54
1 Franco belga	12,507
100 Franchi francesi	147,765
1 Franco svizzero acc.	142,695
1 Lira sterlina	1749,625
1 Marco germanico	148,615
1 Scellino austriaco	24,007

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1957, registro n. 72, foglio n. 228 P. 3., il ricorso straordinario a suo tempo prodotto dalla professoressa Anna Talamo avverso i risultati del concorso a cattedre di contabilità ed economia domestica nelle scuole secondarie di avviamento professionale, indetto con decreto Ministeriale 27 aprile 1951, è stato dichiarato inammissibile.

(6111)

PREFETTURA DI BELLUNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Belluno al 31 gennaio 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visto il proprio decreto n. 6336/III San. in data 11 aprile 1957, modificato con decreto 17 luglio 1957, n. 12922, col quale è stato indetto un pubblico concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Belluno al 31 gennaio 1957;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Belluno al 31 gennaio 1957 è costituita come appresso:

Presidente:
Luchini dott. Giacomo, vice prefetto vicario.

Componenti:
Lucernoni dott. Carlo, veterinario provinciale;
Menzani prof. Cesare, docente d'igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Vaccari prof. Italo, docente in clinica medica veterinaria;
Mammi dott. Carlo, veterinario condotto.

Segretario:
Casuccio dott. Arnaldo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il concorso sarà espletato in Padova presso l'Istituto zooprofilattico delle Venezie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Belluno, addì 22 ottobre 1957

Il prefetto: DE SENA

(6112)

PREFETTURA DI SIENA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il proprio decreto 3 maggio 1956, n. 15768, con cui venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1954, nonchè il decreto 19 giugno 1957, n. 22503, concernente la sostituzione del presidente nella predetta Commissione;

Ritenuto ora di dover sostituire, per motivi di servizio, il segretario dott. Mario Santolicandro, consigliere di 2ª classe;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 17 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Le funzioni di segretario della Commissione di cui in premessa verranno svolte dal consigliere di 1ª classe dott. Vincenzo Pagano, in sostituzione del consigliere di 2ª classe dott. Mario Santolicandro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Siena, addì 22 ottobre 1957

Il prefetto: FERRO

(6128)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.